



## VERBALE GRUPPO NETWORK CONCILIAZIONE

| GRUPPO NETWORK    | Conciliazione  |
|-------------------|--|
|                   | 15 novembre 2010   |
| Data              |  |
| Ordine del giorno | <ol style="list-style-type: none"><li>1. analisi del decreto 18 ottobre 2010, n. 180, di attuazione del Dlsg 28/2010 in materia di registrazione degli organismi di mediazione, enti formatori e indennità;</li><li>2. aggiornamento progetto fondo di perequazione 2007-08</li><li>3. Varie ed eventuali</li></ol>  |
| Presenti          | CARLA CAVINA Camera di commercio di Bologna<br>MIRIAM TREVISANI Camera di commercio di Bologna<br>MAURIZIO PIRAZZINI Camera di commercio di Ferrara<br>LAURA TARABBIA Camera di commercio di Ferrara<br>SIMONE SBARAGLI Camera di commercio di Forlì-Cesena<br>ANNARITA MORSELLI Camera di commercio di Ravenna<br>RITA DAPPORTO Camera di commercio di Ravenna<br>MAURIZIO CAGGIATI Camera di commercio di Parma<br>FRANCA MEDICI Camera di Commercio di Reggio-Emilia<br>FRANCESCO TUMBIOLI Camera di Commercio di Reggio-Emilia<br>CLAUDIA FIUMI Camera di Commercio di Rimini<br>DANIELA CRISTALLI Camera di commercio di Piacenza<br>LUCIA LUSTAVI Camera di commercio di Piacenza<br>ANNAMARIA NGUYEN Unioncamere Emilia-Romagna<br>STEFANO LENZI Unioncamere Emilia-Romagna   |
|                   | Con riferimento al punto 1) dell'odg., sono state solevate le seguenti questioni:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1) in merito alla polizza assicurativa di cui all'art. 4, n.2 , lett. b) del regolamento 18 ottobre 2010, n. 180 (in prosieguo: il regolamento), si è cercato di interpretare cosa si intende per "responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione". L'opinione prevalente dei presenti è che ci si riferisca alla responsabilità legata al solo svolgimento della procedura di mediazione, e non ad altro (per esempio a comportamenti riferibili al mediatore che violano l'obbligo della riservatezza fuori dalla procedura stessa). In proposito si veda anche l'art. 15 del regolamento. La CCIAA di Bologna sta verificando se l'attuale polizza in loro possesso copre anche la fattispecie in questione, mentre la CCIAA di Reggio Emilia ha riferito che la loro assicurazione sta attendendo ulteriori circolari esplicative in merito. Ad ogni modo, se già le CCIAA hanno</li></ol> |

un'assicurazione che copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, è bene accertare se tale nuova fattispecie possa essere ricompresa.

Riguardo all'art. 4, n.3, c), punto a. del regolamento, è da intendersi come riferito ai delitti non colposi o a quelli (colposi e dolosi) a pena definitiva non sospesa;

rispetto alla tabella delle indennità di cui all'art. 5, n.1 del regolamento, è stato suggerito di farle approvare solo dalla Giunta. E' stato chiesto a Unioncamere Emilia-Romagna di verificare a che punto è la discussione sul modello di regolamento predisposto da Unioncamere italiana;

Rispetto all'art. 6 del regolamento, si attende che il Ministero fornisca i fac simili dei moduli relativi alle attestazioni che devono produrre i mediatori. Probabilmente si potrà prevedere nei regolamenti interni che i mediatori esercitino la loro funzione in via esclusiva per gli organismi di mediazione presso cui sono registrati.

L'art. 7, n. 5, a) (inizio del procedimento) del regolamento sembra essere in contrasto con l'art. 6 del DLsg 28/2010. Secondo l'interpretazione proposta, per evitare il conflitto tra le norme bisogna intendere che la dichiarazione di imparzialità del mediatore vada acquisita come condizione di procedibilità, senza che ciò modifichi i termini previsti dal DLgs 28/2010.

Art. 7, lett. d) è meglio lasciare ai mediatori l'indicazione delle specializzazioni in materie giuridiche determinate, che dovrebbero confluire in elenchi interni. Per il momento, è preferibile non far iscrivere i mediatori in elenchi suddivisi per specializzazione.

Art. 7, n.2 lett. e): la CCIAA di Parma ha escluso dal proprio ambito di competenza il diritto di famiglia e sanitario; sul tema delle limitazioni delle proprie competenze vi possono comunque essere problemi (ad esempio se non vi sono altri organismi di conciliazione sul territorio), per cui si raccomanda un'ulteriore riflessione.

Il registro di cui all'art.12 del regolamento dovrebbe essere un file immodificabile (es. con chiusura e firma digitale). Di questo aspetto si terrà conto nello sviluppo della piattaforma sulla mediazione.

L'art. 14 del regolamento potrebbe presentare problemi di applicazione con la possibilità di affidare ad un mediatore esterno la proposta di mediazione.

In riferimento all'art. 16, n. 2 è emerso il tema di chi deve fare l'attestazione della mancata partecipazione. Secondo taluni, se la mediazione riguarda le condizioni di procedibilità di cui all'art. 5 del decreto 28/2010, dovrebbe comunque essere il mediatore a farla. Secondo altri, è sufficiente il versamento dei 40 euro per dimostrare l'avvenuto tentativo di mediazione.

Prevale l'opinione che nei casi in cui la parte ha attivato la procedura e questa è condizione di procedibilità, bisogna che l'istante si presenti.

Sempre sull'importo di 40 euro indicato all'art. in questione, che dovrebbe riguardare le sole spese di mediazione, ci si chiede se sia un 'importo esente dal campo IVA, o se è in campo IVA. E' stato chiesto all'Unione regionale di verificare se è possibile presentare un interpello all'agenzia delle entrate, e prudenzialmente si è suggerito, in attesa di chiarimenti, di applicare l'IVA.

Per quanto riguarda l'art. 20 del regolamento, riguardo alle attestazioni sulla procedure di conciliazione e negoziazione volontaria o paritetica, si spera che il Ministero fornisca chiarimenti; in ogni caso, alcune indicazioni dovrebbero essere contenute nella relazione illustrativa al DGLS 28/2010.

Rispetto al punto 2) dell'odg, si sono presi contatti con la società Tinnova per lo sviluppo della piattaforma on line sulla mediazione . Per la stima dei fabbisogni delle risorse da affidare ai servizi di mediazione, si prenderà spunto dall'analisi sui fabbisogni elaborata nel progetto di semplificazione dei processi di lavoro delle CCIAA effettuato da Unioncamere Emilia-Romagna

Per la formazione dei funzionari camerali, si è chiesto che si rispetti alla giornata prevista dal piano formativo intercamerale sia previsto un modulo per approfondire i riflessi della mediazione nella procedura civile. Per quanto riguarda i mediatori, è stato sottolineato che occorre essere maggiormente selettivi. La CCIAA di Bologna, in proposito, ha fatto bandi di selezione per soggetti idonei a svolgere la funzione di mediatori

Rispetto al punto 3), i presenti sono stati informati che probabilmente verrà rinnovato il contenuto del protocollo di collaborazione stipulato col CORECOM.

Bologna, 19 novembre 2010

Stefano Lenzi  
(Unioncamere Emilia-Romagna)